

Edizione di giovedì 22 Settembre 2022

CASI OPERATIVI

Svalutazione per perdite durevoli di valore: quali controlli per il revisore?
di **EVOLUTION**

AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nel modello Redditi 2022
di **Debora Reverberi**

IVA

Trattamento Iva del servizio blister in farmacia
di **Alessandro Bonuzzi**

ENTI NON COMMERCIALI

Cambia la responsabilità del Presidente della Asd iscritta al Runts?
di **Guido Martinelli**

PROFESSIONISTI

Siamo veramente pronti a digitalizzare i nostri studi?
di **Stefano Dovier**

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

La complessità delle valutazioni d'azienda aumenta di pari passo con inflazione e tassi d'interesse
di **Giangiaco Buzzoni di MpO & Partners**

CASI OPERATIVI

Svalutazione per perdite durevoli di valore: quali controlli per il revisore?

di **EVOLUTION**



La società a ogni data di riferimento del bilancio d'esercizio deve verificare se sussistono indicatori che un'immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore e iscriverla a tale minor valore. Quali controlli deve effettuare il revisore?

Il principio contabile OIC 9 "Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali" disciplina il trattamento delle perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Per "perdita durevole di valore" s'intende la diminuzione del valore che rende il valore recuperabile di un'immobilizzazione inferiore rispetto al suo valore netto contabile. Di conseguenza se il valore recuperabile di un'immobilizzazione è inferiore al suo valore contabile, la società dovrà rilevare in bilancio l'immobilizzazione a tale minor valore, imputando la c.d. "perdita durevole di valore" nel conto economico.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nel modello Redditi 2022

di Debora Reverberi



L'indicazione nel modello Redditi 2022 del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'[articolo 1, commi 1051-1063, L. 178/2020](#) (c.d. Legge di Bilancio 2021) e ss.mm.ii. **risente delle esigenze di monitoraggio** della misura agevolativa **nell'ambito del P.N.R.R.**

Le istruzioni e i modelli dichiarativi relativi al periodo d'imposta 2021, aggiornati rispettivamente il 07.06.2022 e il 12.09.2022 per tenere conto della **proroga del termine di effettuazione** degli investimenti in beni ordinari e in beni materiali 4.0, validamente **prenotati** entro il 31.12.2021, dal 30.06.2022 al **31.12.2022** disposta dall'[articolo 3-quater D.L. 228/2021](#) (c.d. Decreto Milleproroghe), richiedono l'indicazione nel quadro RU degli investimenti *"per i quali entro il 31 dicembre 2021 si sia proceduto all'ordine vincolante e sia stato versato l'acconto del 20 per cento del prezzo di acquisto, anche se non ricompresi nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione ..omissis..."*.

Ciò significa che nel modello Redditi 2022 troveranno esposizione, **oltre agli investimenti effettuati nel periodo d'imposta 2021, anche gli investimenti prenotati entro il 31.12.2021 ed effettuati fino al 31.12.2022, in quanto incardinati nelle seguenti medesime discipline:**

- **credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ordinari**, di cui [all'articolo 1, comma 1054, L. 178/2020](#), pari al 10% (15% per beni destinati allo *smart working*) entro un massimale di investimento pari a 2 milioni di euro per beni materiali e 1 milione di euro per beni immateriali;
- **credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali inclusi nell'[Allegato A](#) annesso alla L. 232/2016 (beni materiali 4.0)**, di cui [all'articolo 1, comma 1056, L. 178/2020](#), pari al 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti

superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;

- **credito d'imposta per investimenti in beni strumentali immateriali inclusi nell'[Allegato B](#) annesso alla L. 232/2016 (beni immateriali 4.0), di cui all'[articolo 1, comma 1058, L. 178/2020](#), pari al 20% entro un massimale di investimenti pari a un milione di euro.**

La prenotazione dell'investimento, condizione che si verifica al soddisfacimento congiunto dei requisiti di accettazione dell'ordine dal venditore e versamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene, **consente infatti di derogare alla regola del momento di effettuazione**, permettendo al contribuente di applicare la disciplina in vigore nell'anno di versamento degli acconti.

Nel caso in cui l'investimento oggetto di prenotazione entro il 31.12.2021 venga effettuato oltre il 31.12.2022 la prenotazione si considererà scaduta con la conseguente applicazione della disciplina in vigore nel 2022, di cui ai commi 1055 (beni ordinari) e 1057 (beni materiali 4.0) dell'articolo 1 L. 178/2020.

Le modifiche alle istruzioni ai modelli Redditi 2022 apportate il 07.06.2022 disciplinano il caso particolare di **investimenti prenotati entro il 31.12.2021 che non risultino ancora effettuati alla data di trasmissione del dichiarativo**: *“per i predetti investimenti non ancora effettuati alla data di presentazione della presente dichiarazione i dati vanno comunque indicati, sempre che non sia venuta meno l'intenzione di effettuarli entro il 31 dicembre 2022”*.

L'elemento chiave per l'individuazione degli investimenti oggetto di credito d'imposta da indicare nel modello Redditi 2022 pare dunque essere **la disciplina a cui risultano incardinati** ([commi 1054, 1056 e 1058 dell'articolo 1, L. 178/2020](#)), **non rilevando la data di entrata in funzione o di interconnessione del bene, dies a quo per la fruizione del beneficio**.

Nel caso di **interconnessione tardiva l'impresa potrebbe avvalersi della facoltà di fruizione anticipata del credito in misura ridotta**, rinviando la fruizione in misura piena dall'anno di interconnessione con conseguente slittamento in avanti anche del termine finale di fruizione.

In base alle istruzioni ai modelli Redditi 2022, **il credito spettante in relazione all'investimento effettuato nel 2021 e interconnesso nel 2022 o successivi deve essere esposto, in misura piena, nel modello Redditi 2022 col codice “2L”,** che identifica gli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nell'allegato A annesso alla L. 232/2016 (beni materiali 4.0), di cui al [comma 1056 dell'articolo 1 L. 178/2020](#): **lo conferma la Faq pubblicata dall'Agenzia delle entrate** sul proprio sito nelle “Risposte alle domande più frequenti” delle sezioni relative ai modelli redditi ENC, PF, SC 2022.

In tal caso l'impresa deve quindi riportare **nel rigo RU5 l'ammontare del credito d'imposta in misura piena**, nel rigo RU130, colonna 4, l'ammontare complessivo del costo sostenuto nel periodo d'imposta 2022 e nel **rigo RU6 esclusivamente l'eventuale quota di un terzo del credito in misura ridotta** qualora il bene sia entrato in funzione ma non ancora interconnesso.

Nell'ipotesi in cui si venga a conoscenza che il bene non verrà interconnesso, **l'importo residuo da indicare nel rigo RU12 dovrà essere ridotto della quota corrispondente alla maggiorazione spettante per beni 4.0, barrando la casella 1 denominata "Vedere istruzioni".**

Si analizza ora nel dettaglio la compilazione dei **principali righi delle sezioni I e IV del quadro RU del modello redditi 2022 società di capitali**, in relazione al credito d'imposta per investimenti ex L. 178/2020.

Sezione I del quadro RU

Nella **sezione I** deve essere esposto il **credito d'imposta "maturato" in relazione alla tipologia di investimento identificata dai seguenti "codici credito" da indicare in colonna 1 del rigo RU1:**

- **"L3"**, che identifica gli investimenti in beni strumentali nuovi diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B alla L. 232/2016 (**beni materiali e immateriali ordinari**), di cui all'articolo 1, comma 1054, L. 178/2020 – codice tributo 6935;
- **"2L"** che identifica gli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nell'allegato A annesso alla L. 232/2016 (**beni materiali 4.0**), di cui all'articolo 1, comma 1056, L. 178/2020 – codice tributo 6936;
- **"3L"** che identifica gli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nell'allegato B annesso alla L. 232/2016 (**beni immateriali 4.0**), di cui all'articolo 1, comma 1058, L. 178/2020 – codice tributo 6937.

Al rigo RU5 va indicato:

- in colonna 1, l'importo del credito d'imposta maturato per investimenti realizzati nel periodo oggetto di dichiarazione;
- in colonna 2, l'importo del credito d'imposta "maturato" per investimenti prenotati entro il 31.12.2021, effettuati successivamente alla chiusura del periodo oggetto di dichiarazione ed entro il 31.12.2022;
- in colonna 3, l'importo del credito d'imposta "maturato" complessivo, somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2.

Al rigo RU6 va indicato l'ammontare del **credito utilizzato in compensazione**, ai sensi del D.Lgs. 241/1997, nel periodo a cui si riferisce la dichiarazione: il credito indicato al rigo RU5 colonna 2 non può dunque essere riportato, nemmeno in parte, al rigo RU6 in quanto compensabile a partire dal periodo d'imposta successivo a quello oggetto di dichiarazione.

Sezione IV del quadro RU

Rigo	Descrizione	Investimenti c.1054					Investimenti c.1056	Investimenti c.1058
		Beni materiali	Beni immateriali	Strumenti tecnologici sw				
RU130	Investimenti beni strumentali 2021 (effettuati nel periodo d'imposta)	1	2	3			4	5
		,00	,00	,00			,00	,00
RU140	Investimenti beni strumentali 2021 (effettuati dopo la chiusura del periodo d'imposta e fino al 31 dicembre 2022)	1	2	3			4	5
		,00	,00	,00			,00	,00

La sezione IV del quadro RU è destinata all'esposizione dell'ammontare complessivo degli investimenti in beni strumentali oggetto di agevolazione.

Le peculiari regole compilative del modello Redditi 2022 comportano lo sdoppiamento dei rigi destinati agli investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020:

- al rigo RU130 vanno indicati, distinti per tipologia, gli investimenti effettuati nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, base di calcolo del credito indicato in RU5 colonna 1;
- al rigo RU140 vanno indicati, distinti per tipologia, gli investimenti prenotati entro il 31.12.2021, effettuati dopo la chiusura del periodo oggetto di dichiarazione e fino al 31.12.2022, base di calcolo del credito indicato in RU5 colonna 2.

Si rammenta infine che nel quadro RU del modello Redditi 2022 va indicato anche l'eventuale credito d'imposta spettante ai sensi dell'articolo 1, commi 185-196, L. 160/2019, maturato in relazione a investimenti effettuati nel periodo d'imposta di riferimento della dichiarazione e fino al 30.06.2021, oggetto di prenotazione entro il 15.11.2020, identificati coi "codici credito" "H4", "2H" e "3H".

IVA

Trattamento Iva del servizio blister in farmacia

di **Alessandro Bonuzzi**



Nell'ambito dell'attività svolta dalle **farmacie**, i **servizi** rappresentano un fattore sempre più **determinante**; ciò non solo e non sempre in termini di fatturato, bensì soprattutto in termini di **"immagine"** verso la clientela. Sta aumentando la consapevolezza nella popolazione che la farmacia sia di fatto il **principale presidio sanitario di prossimità**.

Certamente una sterzata in questa direzione la fornita il **Covid-19** che ha messo in luce la **manchevolezza** del Sistema Sanitario Nazionale sul territorio; manchevolezza a cui, in parte, le farmacie hanno **sopperito**.

La farmacia oggi fornisce un pacchetto importante di servizi: servizi di **autoanalisi**, servizi di **analisi**, effettuazione di **tamponi "anti Covid-19"**, effettuazione di **vaccini "anti-Covid-19"**, effettuazione di **vaccini antinfluenzali**, servizi di **prenotazione**, eccetera.

Tra i servizi che devono trovare ancora una dimensione generalizzata in farmacia c'è sicuramente il **"servizio blister"**, che altro non è che il **confezionamento** dei farmaci in **contenitori** per la pianificazione settimanale della terapia da somministrare. In tal modo ogni giorno della settimana viene suddiviso in orari ben precisi cui si associa l'assunzione dei farmaci prescritti.

L'obiettivo, fondamentale, è quello di massimizzare l'**aderenza alla terapia** formulata dal medico. È stato, infatti, studiato che in alcuni casi la terapia non ha l'efficacia attesa poiché il paziente assume i farmaci in **orari sbagliati** oppure **non** li assume proprio per mera dimenticanza o errore.

Sul piano fiscale, segnatamente ai fini dell'**Iva**, il trattamento del servizio *blister* cambia a seconda delle condizioni di somministrazione.

In particolare, generalmente, possono essere poste in essere le seguenti **operazioni commerciali**:

1. cessione di **farmaci** e **servizio blister** verso **clienti consumatori** finali (caso 1);
2. cessione di **farmaci** e **servizio blister** verso **case di cura** (caso 2);
3. **servizio blister** verso clienti consumatori finali, case di cura o altre farmacie (caso 3). In tale ipotesi, la farmacia si **limita a eseguire il servizio blister**, senza effettuare la dispensazione dei farmaci.

Al riguardo, va ricordato che, ai sensi dell'[articolo 12 D.P.R. 633/1972](#), le cessioni di beni e le prestazioni di servizi **accessorie** ad altre cessioni di beni o ad altre prestazioni di servizi, non sono assoggettate autonomamente ad Iva, bensì seguono il trattamento previsto per l'**operazione principale** scontandone la medesima aliquota. Tra le ipotesi specificatamente elencate dalla norma è previsto il confezionamento e l'imballaggio.

Affinché si abbia **accessorietà** è necessario che:

1. vi sia un'operazione principale a cui **collegare** quella accessoria, al fine di integrarla, completarla o renderla possibile;
2. la cessione o la prestazione accessoria avvenga tra gli **stessi soggetti** dell'operazione principale;
3. l'operazione accessoria sia effettuata **direttamente** dal cedente o prestatore dell'operazione principale (ovvero per suo conto o sue spese nell'ambito di un mandato senza rappresentanza).

In termini pratici, un'operazione deve essere considerata accessoria a un'operazione principale quando essa **non** costituisce per il destinatario una **prestazione a sé stante**, bensì il mezzo per fruire nelle **migliori condizioni** dell'operazione principale offerta dal cedente o prestatore, ravvisandosi un **collegamento funzionale** tra le due operazioni (principale e accessoria).

Alla luce di ciò, dunque, nei **casi 1 e 2** si devono ritenere **integrati** i requisiti dell'accessorietà del servizio *blister* rispetto alla cessione dei farmaci. Difatti:

- il servizio *blister* – operazione accessoria – è funzionalmente collegato alla cessione dei farmaci (operazione principale), avendo come **finalità** quella di **migliorare l'adesione alla terapia farmacologica**;
- il servizio *blister* e la cessione dei farmaci sono effettuati tra gli **stessi soggetti**;
- il servizio *blister* è effettuato **direttamente** dalla farmacia che cede i farmaci.

In effetti, il servizio *blister* altro non è che un'operazione di **confezionamento/imballaggio**, ipotesi specificatamente contemplate dall'articolo 12 del decreto Iva quali **operazioni accessorie**.

Pertanto, il servizio *blister* deve seguire lo **stesso trattamento Iva** della cessione dei farmaci con:

- applicazione dell'**aliquota Iva del 10%** (ex numero 114 della Tabella Parte III allegata

al D.P.R. 633/1972);

- calcolo dell'Iva a debito con applicazione della **ventilazione**, laddove – come spesso accade – la farmacia applichi tale metodo e quando l'operazione è effettuata nei confronti di un **cliente consumatore finale**, nonché certificata con emissione di **documento commerciale**.

Nel **caso 3**, invece, la Farmacia si **limita a eseguire il servizio blister** senza dispensare i farmaci; la cessione di beni e la prestazione di servizi sono effettuate da **soggetti diversi**. Pertanto, il **servizio blister** va **assoggettato autonomamente ad Iva**, scontando l'**aliquota ordinaria** del **22%**.

ENTI NON COMMERCIALI

Cambia la responsabilità del Presidente della Asd iscritta al Runts?

di **Guido Martinelli**



Il codice del terzo settore (D.Lgs. 117/17) dedica alcuni articoli specifici ([articoli 27, 28, 29 e 91](#)) relativi alle **responsabilità che vengono assunte dagli amministratori degli enti del terzo settore**.

Il primo prevede l'applicabilità dell'[articolo 2475 ter cod. civ.](#) al **conflitto di interessi degli amministratori**.

Pertanto, **i contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza dell'ente del terzo settore in conflitto di interessi, possono essere annullati**; analogamente le decisioni assunte con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con l'ente, ove cagionino un danno patrimoniale a quest'ultimo, possono essere impugnati nei **novanta giorni dagli amministratori**, salvi i **diritti acquistati dai terzi di buona fede**.

L'[articolo 28](#), invece, mette in capo a tutte **le figure apicali dell'ente** (amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale) alcune delle responsabilità che il codice civile pone in capo alle analoghe figure delle **società profit** nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi.

Va evidenziata l'assunzione della **responsabilità verso la società** prevista dall'[articolo 2392 cod. civ.](#)

In particolare **dovranno adempiere ai doveri imposti dalla legge “con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico”** e saranno personalmente solidalmente responsabili verso l'ente dei danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri nonché in tutti i casi in cui, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

Tale responsabilità solidale viene meno nel solo e unico caso in cui, immuni da colpa, abbiano fatto annotare nel libro dei verbali il loro dissenso e ne abbiano dato comunicazione al Presidente del Collegio sindacale.

L'eventuale azione è promossa dall'**assemblea** o dal **collegio sindacale** e può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione della carica.

Analoga azione, ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 2393 bis cod. civ.](#), può essere esercitata anche *“dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale”*.

Tutti i commentatori sono univoci nel ritenere che, per gli enti su base associativa, questo quinto dovrà essere riferito al **numero complessivo degli associati**.

I componenti degli organi direttivi degli enti del terzo settore rispondono personalmente, ai sensi dell'[articolo 2394 cod. civ.](#), nei confronti dei creditori sociali “per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale”.

Il diritto al risarcimento del danno spetta anche al singolo socio o al terzo che siano stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.

Tale forma di responsabilità coinvolge anche i “direttori generali”. Va chiarito che con tale termine non si fa solo riferimento al soggetto che abbia detta qualifica ma a tutti coloro i quali, per disposizione dello statuto o per nomina assembleare, ricoprono figure apicali di direzione all'interno dell'ente, a prescindere dalla qualifica posseduta.

Ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 2407 cod. civ.](#), le citate forme di responsabilità si estendono ai componenti del collegio sindacale.

Ogni **associato**, ovvero almeno un decimo in quelle che hanno più di 500 associati, può **denunciare** i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo.

L'[articolo 91 del codice del terzo settore](#), invece, tipizza alcune sanzioni da porre in capo ai rappresentanti legali e ai componenti degli organi amministrativi degli enti del terzo settore.

Appare sanzionata direttamente in capo agli amministratori la **violazione degli obblighi di divieto di distribuzione anche indiretta di utili** (sanzione pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro); la **devoluzione del patrimonio residuo** in caso di scioglimento avvenuta in assenza o in difformità dal parere del competente ufficio del Registro unico nazionale (sanzione da 1.000 a 5.000 euro); l'**utilizzo illegittimo degli acronimi Ets, Odv, Aps** (sanzione da 2.500 a 10.000 euro). La sanzione è **raddoppiata** qualora l'illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere **l'erogazione di denaro o di altre utilità**.

Le citate sanzioni sono comminate dall'Ufficio del registro unico nazionale del terzo settore.

Le attività di controllo sull’*“adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore”* sono **svolte dall’ufficio del Runts territorialmente competente** anche attraverso **accertamenti documentali**, visite ed ispezioni d’iniziativa, periodicamente o in tutti i casi in cui venga a conoscenza di atti o fatti che possano integrare violazioni al codice del terzo settore.

Analogo “potere” è posto in capo alle **amministrazioni pubbliche che erogano risorse finanziarie o concedono l’utilizzo di beni immobili** oppure dalle reti associative ai quali l’ente aderisce.

PROFESSIONISTI

Siamo veramente pronti a digitalizzare i nostri studi?

di **Stefano Dovier**

La **transizione digitale** è un cambiamento di tale portata che Klaus Schwab, fondatore e direttore esecutivo del World Economic Forum, lo ha definito **quarta rivoluzione industriale**.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili si è dimostrato sempre sensibile al tema, in ultimo con il documento FNC del luglio 2019 intitolato *“Il processo di aggregazione e la digitalizzazione negli studi professionali”*.

Il mondo degli studi, però, sembra essere un po' timoroso a riguardo.

La situazione si è sicuramente evoluta rispetto al 2019, complice il lockdown imposto dal Covid, che ha dato una forte accelerata all'adozione di strumenti digitali, ma **un vero e proprio sviluppo in chiave digital** non è ancora così percepibile.

Questo fatto è confermato dai dati dell'Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale del Politecnico di Milano, che, anche nel 2022, mostrano uno scenario in cui l'adozione delle tecnologie digitali negli studi è veicolata principalmente da **obblighi normativi**. Gli strumenti che migliorano la competitività, invece, sono ancora poco utilizzati e conosciuti.

Il motivo di questo fenomeno è da attribuire non all'assenza o all'obsolescenza dell'infrastruttura tecnologica, ma ad **una generalizzata mancanza di competenze digitali**.

Tale dato ci viene trasmesso da più fronti, sia istituzionali che private.

Una prima fonte di conoscenza a riguardo è il **Global Digital Skills Index**, realizzato da uno tra i principali *player* mondiali del tech: *Salesforce*. Lo strumento condensa i dati ottenuti dall'azienda californiana a seguito di una ricerca che ha avuto lo scopo di analizzare la percezione dei lavoratori di diverse parti del mondo in merito alle loro competenze digitali.

Il sondaggio, che ha visto la partecipazione di più di 20.000 lavoratori provenienti da 19 paesi (anche dall'Italia), dimostra complessivamente una situazione di **impreparazione e di sfiducia** relativamente alle competenze digitali che gli intervistati hanno dimostrato.

Globalmente, infatti, quasi tre quarti degli intervistati (il 73%) affermano di **non avere competenze digitali adeguate** alle esigenze attuali delle aziende e un numero ancora maggiore (il 76%) ritiene di non possedere **competenze essenziali per il futuro**.

Se poniamo il focus sull'Italia, i numeri sono ancora peggiori: nel nostro caso ben **l'86% dei lavoratori** si sente impreparato quando parliamo di digitale.

Malgrado questa consapevolezza, però, sia a livello globale che nazionale, **si sta facendo pochissimo** per colmare questo divario: solo il 28% del campione (percentuale che si riduce al 17% in Italia) ha iniziato un **percorso formativo** per colmare il vuoto di competenze.

La medesima situazione è descritta dalla **Commissione Europea** che, attraverso l'indice DESI (*Digital Economy and society Index*), dal 2014 misura annualmente lo stato della digitalizzazione dei 27 paesi dell'Unione Europea.

L'indagine viene condotta tenendo in considerazione **quattro parametri** (capitale umano, connettività, integrazione delle tecnologie digitali e servizi pubblici digitali) e, anche in questo contesto, l'Italia, pur essendo la terza economia della UE per dimensioni, si colloca solo al **18° posto della classifica**.

Decisamente meglio rispetto al 25° posto del 2021, ma ben lontano dalle capolista Finlandia, Danimarca e Olanda.

L'ambito in cui siamo più deboli è sempre quello delle competenze e il giudizio della Commissione è tranciante: *"ancor oggi però **oltre la metà dei cittadini italiani non dispone neppure di competenze digitali di base**"*.

Mal comune mezzo gaudio? Direi proprio di no.

La scarsa digitalizzazione si traduce inevitabilmente in **scarsa competitività per gli studi**, i quali non sono in grado di adeguare le competenze e che gestiscono i propri processi interni e le relazioni con l'esterno in modo poco performante.

Cosa si può fare allora? Vedere il lato positivo della situazione: questi numeri nascondono, in realtà, molte **opportunità**, sia per i soggetti che le competenze le hanno e che saranno sempre più appetibili nel mercato del lavoro, sia per quelli che vogliono costruirle, i quali possono ripensare i loro modelli di business e la loro professionalità.

L'importante è non nascondere la testa sotto la sabbia, facendo finta che il problema non esista.

Un primo passo per vincere la **resistenza al cambiamento**, potrebbe essere **l'affiancare alla formazione sulle materie tecniche anche qualche corso che consenta di sviluppare un adeguato digital mindset**, tale da far scaturire il cambiamento all'interno degli studi e di riorganizzarli in chiave digital, consentendo così di sviluppare efficacia ed efficienza.



per il Commercialista 4.0

L'ORGANIZZAZIONE DIGITALE DELLO STUDIO



ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

La complessità delle valutazioni d'azienda aumenta di pari passo con inflazione e tassi d'interesse

di **Giangiaco Buzzoni di MpO & Partners**



“Interest rates are to asset prices like gravity is to the apple. They power everything in the economic universe.” – Warren Buffett.

(“I tassi di interesse stanno ai prezzi delle attività come la gravità sta alla mela. Sono il motore di tutto nell’universo economico”).

Circa due settimane fa, la Banca Centrale Europea ha attuato l’incremento dei tassi di riferimento più ampio mai praticato nella sua storia (75 pb). Anche altre importanti banche centrali si muovono nella stessa direzione, a partire dalla FED, e le prospettive future sono di aumentare ulteriormente i tassi di interesse perché l’inflazione seguita ad essere di gran lunga troppo elevata. **Dopo anni in cui ci siamo assuefatti ad una troppo bassa inflazione, il dato di agosto indica infatti un +9,1% per la zona Euro, e la politica monetaria si è trasformata da “accomodante” a “restrittiva”.**

Oggi di inflazione e tassi d’interesse se ne parla praticamente ovunque, proprio perché producono effetti su una molteplicità di soggetti e di comportamenti. Le valutazioni d’azienda non fanno eccezione.

In questo articolo ci si concentrerà sull’impatto che l’attuale contesto può avere sul processo valutativo e sul valore economico delle attività, imprenditoriali o professionali che siano. L’obiettivo è quello di **fornire una panoramica generale delle problematiche che oggi possono presentarsi ad un valutatore, senza pretesa di esaustività.**

Per introdurre il primo effetto di un incremento dei tassi sul valore delle attività economiche può essere utile riportare un’altra citazione del famoso investitore Warren Buffett: *“The value of every business, the value of a farm, the value of an apartment, the value of any economic asset is 100% sensitive to interest rates. The higher interest rates are, the less that present value is going to*

be". ("Il valore di ogni attività, il valore di una fattoria, il valore di un appartamento, il valore di qualsiasi attività economica è sensibile al 100% ai tassi di interesse. Più alti sono i tassi di interesse, minore sarà il valore attuale.)

In sintesi, i tassi hanno un impatto sul valore di qualsiasi attività, a prescindere dalle sue caratteristiche uniche. Infatti, secondo i modelli valutativi oggi utilizzati in tutto il mondo:

- il valore di un'attività economica è pari al valore dei flussi di cassa che essa sarà in grado di generare nel futuro, scontati (ad oggi) ad un tasso rappresentativo del costo per il rischio e per il trascorrere del tempo;
- maggiore è il costo (reale) del capitale, minore sarà il valore attuale di questi flussi di cassa e, di conseguenza, anche il valore dell'attività che si sta valutando.

In questo senso, **l'incremento della BCE si ripercuote sul c.d. tasso risk-free, che è una componente del modello di calcolo del cost of equity oggi più utilizzato, il CAPM ($K_e = r_f + ? \times \text{ERP}$).**

Un aumento dei tassi attuato dalla BCE, tuttavia, non comporta automaticamente un incremento del tasso di sconto da utilizzare in sede valutativa. È bene ricordare, infatti, che quando si valuta un'attività economica occorre utilizzare il tasso a lungo termine, proprio perché si attualizzano flussi anche molto lontani nel tempo (per scontare un flusso a 10 anni, infatti, si è soliti fare riferimento, ad esempio, al rendimento di un BTP piuttosto che di un BOT). Una banca centrale può modificare i tassi a breve ma sono le attese del mercato a muovere i tassi a lungo termine (la c.d. curva dei rendimenti).

Quindi, prima di modificare i propri modelli, occorrerà verificare se e quanto l'incremento dei tassi attuato dalla BCE, e forse ancor di più la sua comunicazione, hanno impattato effettivamente sui tassi a lungo termine. Ma non solo, occorrerà anche giudicare criticamente se il tasso a lungo termine espresso dal mercato può essere ritenuto ragionevole ai fini di una valutazione d'azienda. In periodi di elevata volatilità, come quello che stiamo vivendo, anche il tasso a lungo termine può cambiare repentinamente, con oscillazioni rilevanti sulle stime finali di valore.

Per dare consistenza a quanto detto, nella seguente tabella si riporta, ad esempio, l'andamento del tasso a lungo termine dei titoli di stato italiani negli ultimi 12 mesi (il dato è fornito dalla BCE, ed è consultabile anche per tutti gli altri Stati Membri sul sito [ecb.europa.eu](https://www.ecb.europa.eu)):

Il tasso è notevolmente cresciuto nel corso di un solo anno, quindi sicuramente gli incrementi e la comunicazione della BCE hanno avuto un effetto sulle attese degli operatori e sui tassi a lungo termine. Come anticipato, tuttavia, occorrerà giudicare tale tasso prima di applicarlo in sede di stima.

L'incremento dei tassi ha poi un secondo effetto, rappresentato dal conseguente incremento

del costo dell'indebitamento. Un maggiore costo del debito ha l'effetto di ridurre i flussi di cassa a causa della ...

[CONTINUA A LEGGERE...](#)